I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1977/68 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1968
relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto all'esercito e ai corpi assimilati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare gli articoli 28 e 35,

considerando che la situazione attuale del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di considerevoli scorte costituite a seguito di interventi sul mercato del burro fresco nazionale di prima qualità ; che gli sbocchi offerti dal mercato mondiale sono limitati e che le possibilità di esportazione sono pertanto esigue ;

considerando che nei prossimi mesi non è possibile vendere a condizioni normali le eccedenze di burro corrispondenti alle scorte suddette ; che occorre d'altra parte evitare che l'ammasso si prolunghi, date le elevate spese che esso comporta ; che è quindi opportuno prendere misure atte a favorire lo smaltimento del burro ;

considerando che la vendita di burro a prezzo ridotto agli eserciti degli Stati membri costituisce una di tali misure, se vi sia garanzia che il burro venduto venga consumato in aggiunta ai quantitativi utilizzati anteriormente ; che a tal fine è necessario prevedere misure che consentano di realizzare un prezzo di vendita del burro che tenga conto del prezzo delle materie grasse abitualmente consumate dalla categoria di consumatori in questione ;

considerando che il controllo delle forniture da parte degli organismi d'intervento, nonché l'applicazione, al burro di cui trattasi, del sistema di gestione e di controllo vigente in ciascuno degli Stati membri per le forniture all'esercito ed ai corpi assimilati garantiranno che il burro non venga stornato dalla sua destinazione ;

considerando che occorre che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle disposizioni che prevedono di adottare e comunichino in particolare i quantitativi di burro fresco e d'ammasso smaltiti mensilmente ai sensi del presente regolamento ;

considerando che l'applicabilità delle misure transitorie adottate a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 804/68 cesserà alla data del 29 luglio 1969 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza sul territorio nazionale quantitativi di burro a prezzo ridotto :

a) o vendendo il burro dei pubblici ammassi ad un prezzo che non può essere inferiore a 25 unità di conto per 100 chilogrammi ;

b) o concedendo ai fornitori di burro una sovvenzione, il cui importo, per 100 chilogrammi di prodotto, non può essere inferiore alla differenza tra il prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento dello Stato membro di cui trattasi, diminuito di 6 unità di conto, ed il prezzo di vendita fissato dallo Stato membro per la vendita di burro dei pubblici ammassi in conformità del comma a). Qualora lo Stato membro non faccia uso della facoltà di cui alla lettera a), l'importo della sovvenzione non può essere superiore alla

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

differenza tra il prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento dello Stato membro di cui trattasi e 31 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. I servizi dell'esercito e dei corpi assimilati provvedono entro il 29 luglio 1969 a prendere in consegna il burro di cui al paragrafo 1 nei magazzini in cui si trova in deposito o all'ammasso.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria ad assicurare che il burro di cui all'articolo 1 venga consumato in aggiunta ai quantitativi consumati in precedenza e sia utilizzato esclusivamente per l'approvvigionamento dell'esercito e dei corpi assimilati ; a tal fine essi prevedono in particolare che le forniture vengano effettuate sotto il controllo dell'organismo d'intervento.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

1. le misure che intendono adottare per controllare la destinazione del burro ;

2. entro il giorno 10 di ogni mese, sia i quantitativi venduti nel corso del mese precedente, suddivisi eventualmente in base alle modalità di fornitura di cui all'articolo 1, sia i prezzi corrispondenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY